

Pubblicato il 12/04/2022

N. 04378/2022 REG.PROV.COLL.

N. 15440/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15440 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Novelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Fontanile Arenato, 66 e dall'avv. Giampiero Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana cod. n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data 23 marzo 2015, notificato al ricorrente il 20 ottobre 2016, in relazione all'istanza presentata in data 21 luglio 2009, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) l. 91/92;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il 14 dicembre 2016 e depositato il successivo 28 dicembre, il cittadino colombiano, -OMISSIS-, ha impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 21 luglio 2009, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/92. Avverso il predetto rifiuto, motivato sulla scorta di alcuni precedenti penali e della situazione reddituale, il ricorrente denuncia i vizi di eccesso di potere ed erronea valutazione dei fatti. Espone di vivere in Italia da 23 anni, da quando aveva solo otto anni, di conoscere benissimo l'italiano e ritiene che l'Amministrazione abbia ommesso di valutare l'epoca della condanna per violazione dell'art. 186, comma 2 del Codice della Strada, per un fatto avvenuto verosimilmente nel 2005 e che oggi sarebbe stato sanzionato con minore rigore, e di non potere valutare condotte di reato che non siano state oggetto di una condanna e che non rientrino tra i reati ostativi alla concessione della cittadinanza.

A fronte della rilevata insufficienza reddituale allega una lettera di assunzione datata 22 novembre 2016 per un contratto di lavoro di 2 mesi.

Il 30 gennaio 2017 il Ministero dell'interno si è costituito con atto di rito.

Il 9 aprile 2021 si è costituito un nuovo difensore del ricorrente.

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Oggetto del ricorso è il provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di cittadinanza del sig. -OMISSIS- sulla scorta di due autonomi motivi, i precedenti penali e la mancanza del requisito reddituale, ognuno dei quali idonei a sostenere il rigetto per quanto si osserverà nel prosieguo.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana l'utilizzo dell'espressione "può essere concessa" la cittadinanza allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).

La norma non sancisce un diritto dello straniero alla cittadinanza italiana, ma attribuisce all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale che si esplica in un potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dell'istante nella comunità nazionale sotto molteplici profili.

Il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana, essendo altamente discrezionale, è sindacabile dal giudice nei soli casi di palese incongruità del processo valutativo o di erronea conoscenza della situazione di fatto (Consiglio di Stato, sez. I n. 82 del 4 gennaio 2018 sez. VI, sent. n. 4118 del 08 luglio 2011).

Ove l'Amministrazione riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, essa valuta la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principio *ex multis*, Cons. St. n.798 del 1999, ma vedi più di recente Consiglio di Stato sez. III, 18/03/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 18/03/2019), n.1726).

In questo quadro non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo e non gravi, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.

Inoltre la sussistenza di un dato livello minimo reddituale costituisce un requisito che deve essere mantenuto in misura costante nel tempo; così come è ragionevole chiedere che l'aspirante cittadino disponga di un determinato reddito, è ragionevole altresì chiedere che tale condizione si prospetti come duratura consentendo al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale (cfr., in tal senso, Cons. St. III[^], n.60 del 14.1.2015, secondo il quale è corretto il giudizio del Ministero dell'Interno che ha ritenuto carente il requisito reddituale di cui trattasi in presenza di una certificazione attestante un livello adeguato di reddito per la sola annata antecedente alla emissione del provvedimento di diniego).

Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. I, 19 febbraio 2021 n. 249; Sez. III, n. 2997 del 2017, e n. 1084 del 2015, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).

Nel silenzio delle previsioni della legge che disciplina le modalità di rilascio della cittadinanza italiana, la valutazione della congruità del reddito può essere effettuata avendo come parametro di riferimento l'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall'art. 3, d.l. 25 novembre 1989 n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990 n. 8, confermato dall'art. 2 comma 15, l. 28 dicembre 1995 n. 549, fissato in Euro 8.263,31 annui, incrementato ad Euro 11.362,05 annui in presenza di coniuge a carico e di ulteriori Euro 516,00 annui per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale (ex multis T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/02/2015, n.1833).

Ciò costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerienze, che possano compensare l'insufficienza reddituale, di talché l'insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa ex sé di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività con una regolare situazione di vita familiare (v.

CdS sez. III 14/01/2015, (ud. 08/01/2015, dep. 14/01/2015), n.60 ed ex multis T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 06/09/2019), n.10791).

Nel caso di specie l'amministrazione, dalla documentazione in suo possesso, ha ricavato che il ricorrente ha redditi inferiori ai parametri di riferimento.

Il ricorrente, a fronte di questo presupposto del diniego, allega solo una lettera di assunzione per un lavoro di due mesi di data successiva al provvedimento.

Il gravame non contiene nessun motivo relativo a questo profilo del provvedimento.

In ogni caso il requisito reddituale deve avere carattere stabile e sussistere, come gli altri requisiti, fino al giuramento, attesa la definitività dello status in discussione e la necessità che all'acquisizione di detto status si accompagni anche la partecipazione ai doveri di solidarietà che gravano su tutti i cittadini.

La documentazione versata in atti da parte attorea non smentisce la sussistenza del presupposto posto a base del diniego.

Da parte sua l'Amministrazione ha prodotto la documentazione fiscale relativa al 2014 ed al 2017 da cui si ricavano redditi molto al disotto del minimo.

Per quanto concerne la motivazione e l'istruttoria il provvedimento appare adeguatamente motivato con la corretta indicazione della assenza di un reddito minimo idoneo a rendere autosufficiente il richiedente la cittadinanza.

Incidentalmente si osserva che neanche a seguito del preavviso di rigetto il ricorrente ha presentato osservazioni o documenti.

In ogni caso atteso che il ricorrente non ha provato, come dichiara, la sufficienza del reddito minimo richiesto anche solo per un soggetto senza carico familiare, il ricorso va respinto, non potendo l'eventuale accoglimento delle doglianze relative alla mancanza del requisito della irrepremissibilità della condotta determinare, per quanto sopra osservato, l'annullamento del provvedimento qui impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Luigi Furno, Referendario

L'ESTENSORE
Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.